

Allegato B

Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città.

vigente	In approvazione
<p>Articolo 23 -Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche</p> <p>1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia, nonché al Parco delle Cascine di Tavola, come previsto dall'art. 24.</p> <p>2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.</p>	<p>Articolo 23 -Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche</p> <p>1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia, nonché al Parco delle Cascine di Tavola, come previsto dall'art. 24.</p> <p>2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, prevedendo l'utilizzo nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.</p> <p>3. Ai sensi del “Regolamento del Verde Pubblico e Privato”, approvato con D.C.C. n. 123 del 21.07.2005, l'ingresso ai cani è rigorosamente vietato nel Parco delle Cascine di Tavola. In deroga a tale disposizione è istituito uno specifico percorso all'interno dello stesso come da cartografia (allegato 1 al presente Regolamento), che prevede l'accesso dal ricostruito Ponte Manetti. E' disposta in tale accesso, nonché negli altri punti di accesso al parco, idonea ed adeguata cartellonistica che indica chiaramente i percorsi consentiti (e non), informazioni sul Parco, sul sistema Natura 2000 e, ove possibile, le specie protette presenti. Nello specifico percorso sopra richiamato valgono le norme del comma n. 2 dell'art. 23—Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche del presente Regolamento.” (EX COMMA 4 ART. 24)</p>
<p>Art. 24 del Regolamento – Aree e percorsi destinati ai cani</p> <p>1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La</p>	<p>Art. 24 del Regolamento – Aree e percorsi destinati ai cani – Aree per la sgambatura dei cani. Definizione e regolamento</p> <p>1. Definizione. Le aree di sgambatura devono essere necessariamente recintate perché il loro scopo è di lasciare i cani liberi del guinzaglio e per consentire e</p>

Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 25.

4. Ai sensi del "Regolamento del Verde Pubblico e Privato", approvato con D.C.C. n. 123 del 21.07.2005, l'ingresso ai cani è rigorosamente vietato nel Parco delle Cascine di Tavola. In deroga a tale disposizione è istituito uno specifico percorso all'interno dello stesso come da cartografia (allegato 1 al presente Regolamento), che prevede l'accesso dal ricostruito Ponte Manetti. E' disposta in tale accesso, nonché negli altri punti di accesso al parco, idonea ed adeguata cartellonistica che indica chiaramente i percorsi consentiti (e non), informazioni sul Parco, sul sistema Natura 2000 e, ove possibile, le specie protette presenti. Nello specifico percorso sopra richiamato valgono le norme del comma n. 2 dell'art. 23 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche del presente Regolamento."

favorire la socializzazione con altri cani, ma sempre sotto la vigilanza attenta dei conduttori. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi recintati, espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica **contenente le norme di buona condotta da seguire**, nonché delle opportune attrezzature (**fontanello di acqua potabile, alberature e panchine**). In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, per i quali resta l'obbligo di evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone, per se stessi e per gli altri animali, o arrechino danni a cose (**panchine, alberature, recinzioni ecc.**)

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio riservato alla sgambatura degli animali, così come è obbligatoria la rimozione delle deiezioni solide da tutte le aree verdi e da tutte le strade e piazze della città come previsto dal successivo articolo 25.

(PRECEDENTE comma 4: è diventato il comma 3 dell'art. 23)

NUOVO COMMA 4:

4. Regolamento vigente nelle aree di sgambatura della città :

- a) **l'accesso alla sgambatura è consentito a tutti i cani purché accompagnati dall/i rispettivo/i detentore/i;**
- b) **L'accesso è consentito solo al/ai detentore/i munito di sacchetto e altri attrezzi per rimuovere le deiezioni del proprio cane, oltre a guinzaglio e museruola, aventi le caratteristiche indicate nell'art. 23 al c.2, da utilizzare in caso di necessità;**
- c) **obiettivo principale di queste aree è di favorire la socializzazione e la convivenza dei cani. A questo scopo si chiede la collaborazione e la responsabilità dei detentori, per una corretta fruizione e per evitare occasioni di conflitto;**
- d) **E' fatto divieto occupare l'area per lo svolgimento di attività (professionale o non professionale) di accompagnatore di cani per conto di terzi qualora comporti un uso**

	<p>dell'area di sgambatura che, per frequenza di accessi e per tempo di permanenza, impedisca la libera fruizione della medesima area da parte di altri utenti;</p> <p>e) E' fatto divieto a chiunque di lasciare oggetti/materiali all'interno dell'area.</p> <p>f) Per determinate aree di sgambatura, che insistono in luoghi densamente abitati della città e /o motivo di lamentele e contrasti fra i cittadini per la quiete notturna, potrà essere prevista una regolamentazione della fruizione mediante una definizione dell'orario di apertura e di chiusura, da prevedersi con apposita delibera di giunta.</p>
<p>Articolo 45 – Sanzioni</p> <p>1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 45.</p>	<p>Articolo 45 – Sanzioni</p> <p>1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 250 Euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 46</p>
<p>Articolo 46 -Definizione delle sanzioni</p> <p>1. Si applica la sanzione da un minimo di 50 Euro a un massimo di 350 Euro per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: art. 10; art. 22; art. 23, commi 1 e 2; art. 26; art. 28, comma 2; art. 33, commi 1, 3 e 4; art. 37, comma 1; art. 40 commi 3, 4 e 7; art. 41, comma 3; art. 42.</p> <p>2. Si applica la sanzione da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli: art. 18; art. 19, comma 1; art. 30; art. 31, comma 3;</p>	<p>Articolo 46 -Definizione delle sanzioni</p> <p>1. Si applica la sanzione da un minimo di 50 Euro a un massimo di 350 Euro per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: art. 10; art. 22; art. 23, commi 1 e 2; art. 24 c. 3; art. 26; art. 28, comma 2; art. 33, commi 1, 3 e 4; art. 37, comma 1; art. 40 commi 3, 4 e 7; art. 41, comma 3; art. 42.</p> <p>2. Si applica la sanzione da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli: art. 18; art. 19, comma 1; art. 30; art. 31, comma 3;</p>